

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/96 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2026

relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di semi di sedano ottenuto da *Apium graveolens* L. e dell'olio essenziale di carvi ottenuto da *Carum carvi* L. come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Le sostanze olio essenziale di semi di sedano ottenuto da *Apium graveolens* L. e olio essenziale di carvi ottenuto da *Carum carvi* L. sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'olio essenziale di semi di sedano ottenuto da *Apium graveolens* L. e dell'olio essenziale di carvi ottenuto da *Carum carvi* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Pertanto l'utilizzo di tali additivi nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.
- (5) Nei pareri del 27 giugno 2024 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l'olio essenziale di semi di sedano ottenuto da *Apium graveolens* L. e l'olio essenziale di carvi ottenuto da *Carum carvi* L. non destano preoccupazioni fino a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate per le singole specie. Non è tuttavia stato possibile trarre conclusioni per i gatti, i pesci ornamentali e altre specie. Essa ha inoltre concluso che, ai livelli d'uso proposti nei mangimi, l'olio essenziale di semi di sedano ottenuto da *Apium graveolens* L. è sicuro per i consumatori e non dovrebbe presentare rischi per l'ambiente. L'Autorità ha altresì constatato che, ai livelli d'uso proposti nei mangimi, l'olio essenziale di carvi ottenuto da *Carum carvi* L. è sicuro per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'olio essenziale di semi di sedano ottenuto da *Apium graveolens* L. e l'olio essenziale di carvi ottenuto da *Carum carvi* L. dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. Dato che l'olio essenziale di semi di sedano ottenuto da *Apium graveolens* L. e l'olio essenziale di carvi ottenuto da *Carum carvi* L. sono riconosciuti come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal, 22(7), e8907. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8907>.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal, 22(7), e8906. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8906>.

